

Lully

pubblici [il 9 giugno 1951 al n. 15705, vol. 59, frazionamento avvenuto con atto Umanelli la 11 dicembre 1951, registrato a Roma, Atti Pubblici] il 29 successivo al n. 8924, vol. 65;

considerato che alcuni degli accollatari delle quote, nelle quali i mutui suddetti sono stati frazionati, intendono rimborsare all'Istituto, in unica soluzione, le quote di mutuo a loro carico e che è prevedibile che altri accollatari presentino analoga domanda;

fuso atto che prima di provvedere alla conferma del frazionamento del citato mutuo di L. 700.000, occorre che l'ing. Crisamunni - o i suoi aventi causa - provvedano al pagamento in contanti del diritto di commissione per frazionamento relativo alla quota del mutuo gravante sull'appartamento int. 9 della 2^a palazzina ipotecata a favore dell'Istituto;

considerato, inoltre, che è opportuno provvedere fin da ora, con unica deliberazione, ad autorizzare il rilascio di quietanze per il versamento della sola quota di diritto di commissione sopra menzionata;